

ORIGINALE

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA**

Prov. di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio

N. 34 DEL 19-12-2018

OGGETTO: REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE: RIENTRO NELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL PERSONALE TRASFERITO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL CONFERIMENTO DAL 01.01.2019.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sala civica – Villa Sacro Cuore, convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
TRABUCCHI ROBERTA	X		BRAMBILLA MARIO MASSIMO	X	
BRAMBILLA EFREM	X				
BRUSADELLI MIRIAM	X				
PANZERI PAOLA	X				
COGLIATI PIERANTONIO	X				
FUMAGALLI MATTEO	X				
LANZOTTI MARCO	X				
SCALAMBRA VALENTINO	X				
MANDELLI CARLO	X				
SARDI GIUSEPPE	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VINCENZO DEL GIACOMO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTA TRABUCCHI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE: RIENTRO NELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL PERSONALE TRASFERITO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL CONFERIMENTO DAL 01.01.2019.

Il Presidente propone al Consiglio dell'Unione l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Preso atto delle competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni (Unione) in materia di servizi sociali, sociosanitari e di servizi alla persona;

Preso atto altresì che:

- a) ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con atto notarile del 18.07.2005, registrato a Merate in data 5.08.2005 al n. 1117, 24 Comuni del distretto di Merate (tra cui i comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè) e la Provincia di Lecco hanno costituito l'Azienda Speciale Consortile denominata Retesalute per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, sociosanitarie integrate e, più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza;
- b) con atto notarile del 30.03.2009, registrato a Merate in data 28.04.2009 al n. 1645 si procedeva alle modifiche della convenzione e dello Statuto per l'ammissione del Comune di Viganò all'Azienda Speciale Consortile Retesalute e il subentro dell'Unione dei Comuni della Valletta ai Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè;
- c) con atto notarile del 15.12.2011, registrato a Merate in data 11.01.2012 al n. 122 si procedeva alle modifiche della convenzione e dello Statuto per il cambio di ragione sociale dell'Azienda, da Azienda Speciale Consortile a Azienda Speciale, per una modifica agli organi istituzionali e ai tempi di convocazione delle sedute dell'Assemblea;
- d) con atto notarile del 27.06.2013, registrato a Merate in data 22.07.2013 al n. 2211 si procedeva alle modifiche della convenzione e dello Statuto per l'ammissione del Comune di Missaglia all'Azienda Speciale Retesalute;
- e) Retesalute si configura come Azienda speciale e, come previsto dal citato art.114 del D.Lgs 267/2000, è ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto adottato dai Consigli Comunali degli enti locali aderenti;

Atteso e ricordato che:

- a) l'Azienda Speciale, per sua natura ex art. 114 del T.U.E.L. non ha scopo di lucro, ma uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità avendo l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dagli Enti che la hanno costituita;
- b) nello Statuto dell'Azienda non si ravvisa la possibilità che la stessa svolga attività di preminente rilevanza economica, ma è stata creata per svolgere attività di significativa rilevanza sociale (funzioni socio-assistenziali e funzioni socio-sanitarie integrate);
- c) l'affidamento di tali servizi risponde all'esigenza di garantire diffusamente nel territorio dei Comuni consociati un elevato standard qualitativo con un controllo di gestione unitario in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti con una verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;
- d) la finalità di cui al punto precedente non sarebbe ugualmente perseguibile dai singoli Comuni unitariamente presi;
- e) allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà gli Enti aderenti hanno stabilito nell'atto costitutivo, che ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti viene attribuito un "peso" standard parificato ad una misura demografica minima stabilita appunto in 3.000 abitanti;
- f) scopo dell'Azienda è l'esercizio di attività e funzioni e l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati;
- g) Retesalute sta gestendo dal 2006 numerosi servizi conferiti dai Comuni con rispettivi provvedimenti consiliari;
- h) il conferimento da parte degli enti è regolato da un contratto di servizio sottoscritto dall'Azienda con ciascun Ente conferente sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assemblea di Retesalute;

Ricordato, nello specifico, che questa Unione:

- 1. con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 19.11.2008 ha conferito per il periodo 2009-2013 le funzioni e le attività socio-assistenziali elencate nel medesimo provvedimento;
- 2. con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 16.12.2009 ha conferito per il periodo 2010-2013 la gestione del servizio sociale professionale con contestuale trasferimento all'azienda

Retesalute del personale titolare del posto di assistente sociale in ambito all'organico dell'Unione dott.ssa Perin Roberta Marina;

3. con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 26 del 29.11.2013 ha conferito per il periodo 2014-2018 la gestione dei servizi alla persona a Retesalute, tra i quali rientrava anche il servizio sociale di base;

Dato atto che l'Unione non è più intenzionata a conferire a Retesalute la gestione del servizio sociale di base a far data dall' 1.01.2019;

Ritenuto di specificare, con riferimento al conferimento della gestione del servizio sociale di base, come già previsto nelle citate deliberazioni n. 23-2009 e 26-2013, che era già disciplinata la possibilità che il personale trasferito a Retesalute facesse rientro nell'organico dell'Unione dei Comuni in caso di recesso o scadenza dell'affidamento della gestione del medesimo servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale;

Considerato che:

- a) questa Unione intende attivare un processo di ottimizzazione delle prestazioni erogabili in favore della propria cittadinanza, ritenendo opportuno far rientrare il proprio personale specializzato nell'erogazione del servizio sociale di base;
- b) la dott.ssa Perin Roberta Marina è stata trasferita a tempo pieno e indeterminato da questa Unione all'Azienda Speciale Retesalute, in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs 165/2001 e dell'art. 2112 del Codice Civile a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- c) la dott.ssa Perin Roberta Marina ha trasformato il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part-time 83.33%) dall' 1.01.2014;
- d) la dott.ssa Perin Roberta Marina ha manifestato il proprio consenso al rientro nell'organico di questa Unione in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 2112 del Codice Civile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a tempo indeterminato e parziale (part-time 83.33%);

Ritenuto di dover approvare e dare attuazione al consenso espresso dalla dott.ssa Perin Roberta Marina nei termini predetti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 102 del 02.10.2018 "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" nella quale è stata prevista la reinternalizzazione del servizio di assistenza sociale di base e il relativo rientro di personale dal 2019;

Richiamate le deliberazioni Corte dei Conti Lombardia:

1. n. 860/2010, resa per lo specifico caso dell'Azienda Speciale Retesalute, che sottolinea come i principi generali in materia di pubblico impiego, da assumere in via analogica, impongano all'amministrazione di reinserire nell'organico i dipendenti di società/organismi pubblici al verificarsi di presupposti determinati. La Sezione ha sostenuto che la portata applicativa della norma –che sembra considerare le sole ipotesi di esternalizzazione dei servizi pubblici e non i processi inversi di riespansione della gestione diretta in capo all'ente – si presti ad un'interpretazione estensiva che induce ad invocare la disciplina delineata dall'art. 2112 c.c. anche quando, come nella fattispecie, l'amministrazione comunale, in caso di recesso o scadenza del periodo di affidamento, intenda retrocedere dall'azienda speciale la gestione del servizio esternalizzato. Per quanto concerne l'inquadramento giuridico del personale da retrocedere, la Sezione si è espressa nel senso che sia applicabile, mediante il ricorso all'analogia legis, l'art. 2112 del c.c., e che, essendo equiparabile il processo di reinternalizzazione del servizio pubblico al trasferimento di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, (art. 2112, comma 1, c.c.) con la conseguenza che l'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento (comma 3), salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'ente cessionario. Viene fatta salva comunque la possibilità di riammissione in servizio qualora ritenuto rispondente all'interesse pubblico, esista disponibilità di risorse e sia possibile garantire lo stesso inquadramento. La sezione afferma quindi:

l'applicabilità dell'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30, della Legge n. 244/2007 in tutti i casi di passaggio di dipendenti dell'ente locale ad altri soggetti, pubblici o privati, in conseguenza del trasferimento di funzioni o attività pubbliche nonché la possibilità, o meglio l'obbligo, in presenza di determinate condizioni, di reintegrare nei ruoli e nelle mansioni il personale pubblico già trasferito e retrocesso all'ente per effetto della reinternalizzazione delle funzioni o delle attività;

2. n. 310/2017 nella quale vengono sostanzialmente confermati gli orientamenti precedenti, e in particolare nella parte conclusiva si afferma che il processo di riassorbimento di personale già dipendente di enti locali, a seguito di reinternalizzazione dei servizi affidati, impone comunque l'osservanza dei limiti di finanza pubblica, in particolare dei limiti posti alle assunzioni di personale e alla spesa complessiva per il personale;

Verificato che, sulla base dell'istruttoria, il riassorbimento avviene nel rispetto dei limiti di finanza pubblica posti alle assunzioni di personale, (art. 1, comma 228 L.N. 208/2015/art. 3 comma 5 D.L. 90/2014 modificato da art. 22 comma 2 D.L. N. 50/2017 - art. 1 comma 479 L.N. 232/2016 e ss.mm.e.ii) e dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale (art. 1, commi 562 e seguenti della legge n. 296 del 2006), oltre che nel rispetto dei principi di accesso al pubblico impiego in quanto:

- a) la dipendente è stata assunta a seguito di superamento di concorso pubblico;
- b) il trasferimento presso l'Azienda è avvenuto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 165/2001 e dell'art. 2112 del Codice Civile, mantenendo il diritto alla conservazione del posto nella dotazione organica dell'ente;
- c) la spesa relativa alla retribuzione è stata sempre computata ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalle leggi finanziarie alla spesa di personale;
- d) non trattandosi di cessazione non è stata utilizzata la capacità assunzionale a seguito del trasferimento presso l'Azienda evitandosi che l'esternalizzazione di servizi potesse configurarsi come elusiva dei vincoli di finanza pubblica;
- e) non trattandosi di nuova assunzione non vengono utilizzate capacità assunzionali dell'ente;

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto vigente;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Reinternalizzare la gestione del servizio sociale di base conferito all'Azienda Speciale Retesalute dall' 1/01/2019.
3. Reinserire dall' 1/01/2019 nell'organico di questa Unione la dott.ssa Perin Roberta Marina - trasferita da questa Unione all'Azienda Speciale Retesalute, dall'1/01/2010 – ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 2112 del Codice Civile - quale istruttore direttivo cat. D1 con profilo di assistente sociale, a tempo indeterminato e parziale (part time 83.33%).
4. Dare atto che la dott.ssa Perin Roberta Marina ha manifestato il proprio consenso al rientro nell'organico di questa Unione in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 2112 del Codice Civile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a tempo indeterminato e parziale (part time 83.33%).
5. Trasmettere copia del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, all'Azienda Speciale Retesalute quale comunicazione dell'avvenuta reinternalizzazione del servizio e del reinserimento in organico della dipendente Perin Roberta Marina dall' 1.01.2019.
6. Demandare al Responsabile del Servizio preposto tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto.

I L C O N S I G L I O D E L L' U N I O N E

Inizio discussione

Il presidente dell'Unione Roberta Trabucchi illustra il provvedimento in esame. Fa presente le normative che consentono il reinserimento del personale precedentemente trasferito all'azienda speciale Retesalute ed, in particolare, si sofferma sul rispetto dei vincoli imposti dalle leggi finanziarie in materia di spesa di personale.

Il consigliere Brambilla Mario Massimo chiede chiarimenti, avendo in risposta dal presidente dell'Unione che l'intendimento dell'amministrazione è quello di migliorare il servizio reso alla popolazione; afferma inoltre che la richiesta di reinserimento nell'organico dell'Unione era pervenuta anche dal personale interessato.

Il vicepresidente dell'Unione Brambilla Efrem precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, non verrà più conferita la gestione del servizio sociale di base all'azienda speciale Retesalute, che continuerà comunque a prestare i restanti servizi alla persona.

Il consigliere Brusadelli Miriam ricorda che i comuni, come l'Unione, a suo tempo hanno trasferito all'azienda Retesalute personale dotato di elevata professionalità ed ora viene attuato il percorso inverso. Precisa che la stessa azienda Retesalute ha proposto agli enti interessati tale passaggio ed i comuni hanno, di fatto, tutti accettato.

Fine discussione

Terminata la discussione, con voti n. 11 favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, essendo n. 11 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

I L C O N S I G L I O D E L L ' U N I O N E

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. in quanto il reinserimento del personale nell'organico dell'Unione ammette decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2019 ;

Con voti n. 11 favorevoli e zero contrari, espressi in forma palese, essendo n. 11 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTA TRABUCCHI

Il Segretario
VINCENZO DEL GIACOMO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
VINCENZO DEL GIACOMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

**OGGETTO: REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE:
RIENTRO NELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL
PERSONALE TRASFERITO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE A SEGUITO
DELLA SCADENZA DEL CONFERIMENTO DAL 01.01.2019.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Addì, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

**OGGETTO: REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE:
RIENTRO NELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL
PERSONALE TRASFERITO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE A SEGUITO
DELLA SCADENZA DEL CONFERIMENTO DAL 01.01.2019.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Note:

Addì, 14-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

delibere consiglio N. 34/2018 del 19-12-2018 avente ad oggetto:

REINTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE:
RIENTRO NELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL
PERSONALE TRASFERITO ALL'AZIENDA SPECIALE RETESALUTE A
SEGUITO DELLA SCADENZA DEL CONFERIMENTO DAL 01.01.2019.

pubblicata dal 22-01-2019 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni

TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.